



Organismo Congressuale Forense

PROT. 28/2020

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

BREVI NOTE ESPLICATIVE DELL'ASTENSIONE DALLE UDIENZE PROCLAMATA DALL'OCF IL 5.03.2020 (comunicazione del 5.05.2020)

L'Organismo Congressuale Forense, quale organo di rappresentanza del Congresso Nazionale Forense istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 e nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, con delibera dell'Ufficio di Coordinamento in data di ieri ha proclamato l'astensione dalle udienze, in conformità al "*Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati*" dal 6 ad il 20 marzo 2020 (compreso).

Le ragioni della scelta sono sommariamente indicate nel corpo della deliberazione, immediatamente trasmessa nella serata di ieri alla Commissione.

Nell'assumere tale decisione L'Ufficio di Coordinamento, pur condividendo le ragioni dell'invito già formulato dal Garante a sospendere le astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo "*al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus*", ha ritenuto di procedere comunque all'indizione per senso di responsabilità, a salvaguardia della salute collettiva e per la tutela dei diritti dei Cittadini, per le medesime ragioni di prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

Sembra comunque opportuno dare contezza dell'evolversi della situazione che ha determinato la scelta dell'OCF.

- 1) Come noto, sul finire dello scorso mese di febbraio il Governo e le autorità sanitarie, nel chiaro prospettare del rischio di una grave epidemia del virus "Covid 19",

Organismo Congressuale Forense

hanno fortemente intensificato le azioni di profilassi e prevenzione in vari settori della vita pubblica.

- 2) L'organismo Congressuale Forense, avendo ritenuto che con il D.L. n. 9 del 23.02.2020 non fossero state assunte misure pertinenti alla specificità delle attività giudiziarie, con nota del 24.02.2020 (che si allega) ha immediatamente illustrato al Ministro della Giustizia la situazione chiedendogli di uniformare le misure precauzionali.

In tale nota è stato evidenziato che i provvedimenti assunti dai capi degli uffici giudiziari stavano rispondendo in modo disomogeneo e inadeguato all'emergenza, tenuto conto che gli uffici giudiziari sono luogo di confluenza di un gran numero di persone non controllate (oltre ai magistrati, al personale degli uffici giudiziari e agli avvocati: le parti, i testimoni, i consulenti, gli ausiliari di giustizia e, in genere, tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'esercizio della Giurisdizione).

- 3) Allo stesso Ministro, nel corso di un incontro informale del 26.02.2020, sono stati nuovamente richiesti interventi omogenei volti anche alla sospensione delle udienze e, nel contempo, è stato rappresentato che in moltissimi uffici giudiziari le misure di limitazione all'accesso nelle aule di udienze e nelle cancellerie stavano producendo la concentrazione in gran numero di avvocati, parti e testimoni in locali angusti, con il rischio che tali misure si traducevano in un veicolo di diffusione incontrollata del contagio piuttosto che in uno strumento di contenimento.

- 4) Nel progredire dell'epidemia, sono apparse immediatamente poco efficaci, rispetto alla specificità degli uffici e delle attività giudiziarie, le misure assunte dal Governo e dal Ministro con le Linee Guida Ministero/CNF del 28.02.2020, il DPCM dell'1.03.2020, l'art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 e il D.P.C.M. del 4.03.2020, con le quali le misure di sospensione delle udienze sono state limitate ai soli uffici nei cui ambiti di competenza rientrano le cd. "zone rosse" (allegati 1-, 2- e 3- al D.P.C.M. dell'1.03.2020) e, al di fuori di questi, alle sole cause le cui parti o i cui difensori costituiti avessero residenza o sede nelle "zone rosse", mentre la specificità delle attività giudiziarie comporta: **a-** che negli uffici giudiziari convergono quotidianamente un gran numero di persone diverse; **b-** le condizioni degli edifici giudiziari ed il loro dislocamento sul territorio non consentono azioni efficaci di controllo, profilassi e sterilizzazione; **c-** gli Avvocati non agiscono in ambiti territoriali predeterminati e limitati ma svolgono la propria attività sull'intero territorio nazionale il che, oltre a renderli potenziale strumento di contagio sull'intero territorio nazionale, gli imporrebbe l'inaccettabile alternativa tra la

Organismo Congressuale Forense

necessità di tutelare alternativamente i diritti dei propri assistiti o la loro salute; **d-** il contenimento non era esteso agli altri soggetti che concorrono alla giurisdizione (testimoni, ausiliari, etc.).

- 5) A conferma dei timori che erano stati espressi al Ministro della Giustizia, si sono moltiplicati i casi di contagio che hanno interessato avvocati, magistrati, personale di cancelleria e ausiliari al di fuori delle aree qualificate come “zone rosse”, e numerosi Consigli degli Ordini hanno preso posizione, taluni richiedendo formalmente la sospensione delle udienze sul territorio nazionale, altri proclamando direttamente l’astensione immediata (vedi allegati).
- 6) In tale rapidissimo evolversi della situazione, l’Organismo, con nota del 3.03.2020 inviata nella primissima mattina del 4.3.2020 (che allego), ha illustrato al Ministro la gravità della situazione, richiedendogli di intervenire con un provvedimento adottato in via di immediata urgenza e omogeneamente e con il quale, in aggiunta a quanto già disposto, si disponesse la sospensione dei termini sostanziali e processuali e il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale per la durata di due settimane, al fine di contenere gli effetti pericolosi che le attività giudiziaria comportano in merito alla diffusione del virus. Con la stessa nota l’OCF ha offerto la disponibilità a collaborare sia in sede consultiva, al fine di individuare nel modo più consapevole le migliori soluzioni alle problematiche specifiche sia in sede di divulgazione e promozione di tali misure. In conclusione, nella nota si dava informazione al Ministro che, in assenza di immediate misure, data l’urgenza, l’OCF avrebbe assunto iniziative atte a garantire in modo più adeguato di quanto oggi non avvenga la salute degli Avvocati Italiani e le esigenze di tutela dei diritti dei Cittadini.
- 7) All’invio della nota hanno fatto inoltre seguito contatti informali, nel corso dei quali è stato rappresentato al Ministro che, in caso mancata assunzione entro la giornata dei provvedimenti promessi per fronteggiare l’emergenza, l’OCF avrebbe dovuto fare necessariamente seguito con la proclamazione dell’astensione per evidenti motivi di tutela della salute degli Avvocati.

* * * * *

Sulla scorta di tali premesse, rappresento che l’indizione dell’astensione da parte dell’OCF non è rivolta ad alcuna rivendicazione di categoria, essendo finalizzata a conseguire la

Organismo Congressuale Forense

immediata assunzione di provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza che, con assoluta specificità, sta travolgendo gli ambienti giudiziari.

Inoltre si specifica che l'astensione è stata proclamata dall'OCF con attenzione alle sue implicazioni e con senso di responsabilità, in quanto non determina alcun "*aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus*" ed anzi è volta ad evitare che la situazione rappresentata, che non interessa solo gli addetti alla Giurisdizione, aumenti in modo molto grave i rischi che il contagio si propaghi in modo incontrollato verso la generalità delle persone.

È per tali ragioni che confido nella positiva valutazione dell'astensione proclamata da parte di Codesta Ecc.ma Commissione.

Roma, 5 marzo 2020

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

